

IN EVIDENZA



LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DL 157/2020
(DECRETO "RISTORI-QUATER")

DEFINITE LE MODALITÀ OPERATIVE DEL CASHBACK

6 SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID PREVISTA
DAL DECRETO RISTORI, LE ISTRUZIONI DELL'INPS

Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 320 8834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Vendesi** Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggia (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251275
- **Affittasi** salone di parrucchiere, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216
- **Cedesi** salone parrucchiere Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973
- **Cedesi**, nel Pordenonese, immobile e avviata attività settore legno con relativi macchinari ed attrezzature e tuttora operativa nella produzione di elementi per mobili ed affini. Per contatti: cell. 348 8721919

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jupop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groupage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

**Gli imprenditori associati,
 interessati alla pubblicazione di
 annunci inerenti all'attività lavorativa,
 possono inviare una mail a:
comunicazione@uaf.it
 o telefonare al numero **0432 516772****

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
 Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
 Anno XX - N. 11 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,
 Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Marta Biasutti, Michele Bobaz, Salvatore Cane, Ketty Downey,
 Flavia Fani, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Luca Nardone,
 Raffaella Pompei, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Le principali novità fiscali del D.L. 157/2020 pag. 4
(Decreto "Ristori-quater")

Bonus pubblicità
disponibile l'elenco dei beneficiari pag. 4

Definite le modalità operative
del *cashback* pag. 5

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Gennaio 2020 pag. 6

Contratti

CCRL FVG settore Legno-Arredo,
a gennaio opzione welfare contrattuale
e richieste di rimborso
delle prestazioni al Fondo di Categoria pag. 7

CCRL FVG del settore
Alimentare e Panificazione,
opzione welfare contrattuale
entro il 20 gennaio pag. 8

Normativa del lavoro

6 settimane di Cassa integrazione
COVID prevista dal Decreto Ristori,
le istruzioni dell'INPS pag. 9

Esonero semestrale e trimestrale
per assunzioni e trasformazioni
effettuate fino al 31 dicembre 2020 pag. 10

Credito

Nuova normativa su default bancario pag. 13

Categorie

Servizio di manutenzione
degli immobili e degli impianti
Bando di gara regionale
Controllo degli impianti termici pag. 14

Proroga titoli edilizi, ma non per il DURC pag. 15

Superbonus: anticipazioni e
nuove FAQ dal direttore delle Entrate pag. 15

Appalti e DI Semplificazioni:
Mit raccomanda deroghe al Codice pag. 16

Le principali novità fiscali del D.L. 157/2020 (Decreto "Ristori-quater")

Il Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30/11/2020 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Di seguito si segnalano le disposizioni più rilevanti in ambito fiscale, di maggior interesse per gli Associati.

ART. 1: PROROGA DEL SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES E IRAP

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30/11/2020 al 10/12/2020 per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30/04/2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3/11/2020 e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché agli esercenti servizi di ristorazione in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

ART. 2: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RITENUTE E IVA DI DICEMBRE

È prevista la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, delle ritenute alla fonte e dell'Iva scadenti nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30/11/2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che sono state chiuse a seguito del Dpcm del 3/11/2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in **unica soluzione entro il 16/3/2021** ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con scadenza della prima rata il **16/3/2021**.

ART. 3: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL'IRAP

Il termine per la presentazione della Dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30/11/2020 al 10/12/2020.

Bonus pubblicità: disponibile l'elenco dei beneficiari

Il 25/11/2020, sul sito web del Governo, **Dipartimento per l'informazione e l'editoria**, è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari previsto dall'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Per ogni soggetto interessato è indicato il corrispondente importo teoricamente fruibile.

L'accesso effettivo al bonus è vincolato dalla conferma della

ART. 4: PROROGA DEFINIZIONI AGEVOLATE

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal Decreto "Cura Italia" viene estesa dal 10/12/2020 al 1/3/2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della **"rottamazione-ter"** e del **"saldo e stralcio"** in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.

ART. 5: PROROGA DEI VERSAMENTI DEL PRELIEVO ERARIALE UNICO SUGLI APPARECCHI DELLE SALE GIOCO

Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato, con scadenza 18/12/2020, solo per un quinto del dovuto (pari al 20% del dovuto). La parte restante (pari al residuo 80%) può essere versata con rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi legali, con la prima rata entro il 22/01/2021 e le successive rate entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo (l'ultima rata va versata entro il 30/6/2021).

ART. 6: ESTENSIONE CODICI ATECO

Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori è stato esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate **automaticamente** a favore dei soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio oppure a fronte di **apposita istanza** da presentare entro il 15/01/2021.

ART. 7: RAZIONALIZZAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE CONCESSA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della rateizzazione concessa dall'Agente della Riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste nel periodo 30/11/2020 - 31/12/2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

"prenotazione" da parte dei soggetti nominati attraverso la **"dichiarazione sostitutiva" degli investimenti agevolabili effettuati durante il 2020**, al cui invio è possibile procedere **dal 1° al 31 gennaio 2021** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'esame di tali dichiarazioni verrà redatto l'elenco definitivo dei beneficiari.

Definite le modalità operative del *cashback*

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 24.11.2020 n. 156, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative del “*cashback*”, il meccanismo che prevede la restituzione di una percentuale della spesa sostenuta in caso di acquisti effettuati da privati consumatori mediante mezzi di pagamento elettronici.

Il meccanismo del *cashback* è stato istituito dalla L. 160/2019 (Finanziaria 2020) al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La norma prevede che le **persone fisiche** maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative (approvate con il citato DM 156/2020) in vigore dal 28.11.2020.

L'adesione al programma avviene su base volontaria. Per la registrazione i soggetti interessati sono tenuti a:

- scaricare/utilizzare la “**App IO**” oppure **sistemi alternativi** messi a disposizione da soggetti convenzionati (ad esempio, App fornita dalla propria Banca);
- registrare sulla App o su tali sistemi il proprio **codice fiscale** e gli **estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici** di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all'attività d'impresa, arte o professione);
- comunicare, eventualmente anche in un momento successivo alla registrazione, il **codice Iban** del conto su cui ricevere i rimborsi;
- **autocertificare** la maggiore età, la residenza in Italia e l'utilizzo degli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'attività di un'attività imprenditoriale/professionale.

La partecipazione al programma ha inizio con l'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato.

A decorrere dall'1.1.2021, il meccanismo dei rimborsi sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi:

- dall'1.1.2021 al 30.6.2021;
- dall'1.7.2021 al 31.12.2021;
- dall'1.1.2022 al 30.6.2022.

Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di **50 transazioni**. Il rimborso è attribuito in misura pari al **10% dell'importo** di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di **Euro 150,00** per singola transazione. Pertanto le transazioni di importo superiore ad Euro 150,00 concorrono fino all'importo di Euro 150,00. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore ad Euro 1.500,00 in ciascuno dei periodi semestrali individuati. È quindi possibile ottenere un rimborso massimo di Euro 150,00 a semestre, fino ad Euro

300,00 l'anno. Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.

Come recentemente annunciato sul sito Internet del Governo, **a decorrere dall'8.12.2020 e fino al 31.12.2020** è previsto l'avvio dell'iniziativa in “**via sperimentale**”, con erogazione del rimborso a febbraio 2021 (cosiddetto “*extra cashback* di Natale”). Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che hanno effettuato un **numero minimo di 10 transazioni** mediante strumenti di pagamento elettronici. Analogamente al rimborso semestrale, anche per il periodo sperimentale è previsto il rimborso del 10% dell'importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di Euro 150,00 per singola transazione, e la quantificazione del rimborso determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore ad Euro 1.500,00.

Si aggiunge che il programma prevede un rimborso speciale (cosiddetto “*super-cashback*”) pari ad **Euro 1.500,00** per i primi **100.000 aderenti** che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il **maggior numero di transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici (assume rilevanza il numero di acquisti e non gli importi). A parità di numero di transazioni effettuate, è collocato prioritariamente nella graduatoria l'aderente che ha effettuato l'ultima transazione in un momento anteriore rispetto all'ultima transazione effettuata dagli altri aderenti che abbiano effettuato il medesimo numero di transazioni. Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti. I rimborsi speciali sono erogati con la stessa periodicità dei rimborsi “*cashback*” ordinari, ossia entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre di riferimento.

Tutti i suddetti rimborsi sono erogati tramite il codice Iban indicato dall'aderente al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.

L'esercente, se vuole aderire al programma, dovrà verificare che il proprio dispositivo per gli strumenti di pagamento elettronici, ad esempio il Pos, sia fornito da un operatore convenzionato all'iniziativa statale. La lista degli operatori convenzionati è in costante aggiornamento ed è disponibile al seguente *link*: <https://io.italia.it/cashback/acquirer/>. Per partecipare all'iniziativa sono ammessi gli acquisti effettuati presso artigiani e lavoratori autonomi, nonché in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione. Sono invece esclusi dall'iniziativa:

- gli acquisti *online*;
- gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
- le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (esempio ricariche telefoniche);
- i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
- le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.



Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Gennaio 2021

SCADENZE NORMATIVE

10 gennaio	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a ottobre, novembre e dicembre 2020 (Fonti: circolare INPS n. 17 del 06.02.2020)
15 dicembre 15 gennaio	Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2020 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine. (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)
15 gennaio	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2020 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica il modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza dicembre 2020. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva fino al 15 gennaio 2021. (Fonti: circolare INPS n.110 del 29.09.2020)
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Alimentare/Panificazione: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 10,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare
20 gennaio	Opzione Welfare CCRL FVG Legno: il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota pari a 20,00€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare
25 gennaio	CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle prestazioni fruito nel 2020 per: – opzione welfare del lavoratore, – sostegno economico della maternità/paternità, – sostegno economico per malattie superiori a 8 giorni per titolare/legale rappresentante/ collaboratori familiari, soci. (Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017)
31 gennaio	Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l'anno precedente con l'indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedenti (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)
31 gennaio	Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2020 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione (Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)
31 gennaio	Smart working: la comunicazione sul sito www.cliclavoro.it in modalità semplificata può essere utilizzata fino al 31/01/2021 (Fonti: art. 87 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020)



CCRL FVG settore Legno-Arredo, a gennaio opzione welfare contrattuale e richieste di rimborso delle prestazioni al Fondo di Categoria

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori del legno, arredamento e mobili del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017 ha previsto che il lavoratore deve **esercitare l'opzione welfare sul Premio di Risultato Territoriale entro il giorno 20 gennaio 2021**, a valere per l'intera annualità, anche se l'ha già esercitata per l'anno precedente. Nel caso di assunzione in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata dal lavoratore entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.

Si ricorda che l'opzione **welfare** offre la facoltà ai lavoratori di scegliere se destinare 20,00€ mensili del Premio di Risultato Territoriale già erogato in busta paga a prestazioni di welfare, al quale si aggiungono 5,00€ mensili a carico del Fondo di Categoria.

Le prestazioni di welfare verranno corrisposte dall'impresa al lavoratore che ne ha fatto richiesta in un'unica soluzione **entro il mese di gennaio** dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, unitamente alle competenze terminative. Qualora la somma destinata alle prestazioni non dovesse essere del tutto o in parte fruita dal lavoratore come servizio di welfare, verrà restituita allo stesso. Il Libro Unico del Lavoro avrà evidenza dell'importo di Welfare mensilmente maturato dal lavoratore come anche di quanto corrisposto allo stesso nel mese di gennaio di ciascun anno.

RICHIESTE DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI AL FONDO DI CATEGORIA

Sono inoltre in scadenza nel mese di gennaio 2021 i termini per la richiesta di rimborso delle prestazioni fruita nel corso dell'anno 2020.

I rimborsi erogati da Ebiart saranno corrisposti a condizione che:

- sussista certificazione che è stato corrisposto il pagamento al lavoratore/lavoratrice per gli interventi di rimborso richiesti,
- l'azienda rispetti in tutte le sue parti il CCNL e il CCRL vigenti;
- l'azienda sia in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità nel biennio precedente dovuti in forza della contrattazione di primo e secondo livello o regolarizzi la propria posizione. Nel caso di azienda di nuova costituzione non è richiesta la regolarità biennale.

WELFARE CONTRATTUALE (ARTICOLI 4 LETTERA G. E 13)

Il Fondo rimborsa il trattamento economico aggiuntivo an-

ticipato dall'azienda nell'anno 2020 pari a € 5,00 mensili per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione welfare di cui all'articolo 13 del CCRL 3 aprile 2017.

L'azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello "WEL/Legno" (scaricabile dal sito **www.ebiart.it** - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 del mese successivo** a quello in cui ha **erogato la prestazione** economica a favore del lavoratore/lavoratrice. Il Fondo erogherà la prestazione all'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA MATERNITÀ/PATERNITÀ PER LA DITTA E PER LA LAVORATRICE MADRE O IL LAVORATORE PADRE (ARTICOLO 4 LETTERA I)

Il Fondo eroga un importo una tantum a sostegno economico della maternità/paternità sia in favore della lavoratrice/lavoratore sia in favore dell'azienda di cui sono dipendenti.

Per i figli nati nel 2020, avuti in adozione/affidamento, l'azienda presenterà richiesta della prestazione inviando il modello "MAT/Legno" e la autodichiarazione predisposta (scaricabile dal sito **www.ebiart.it** - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 gennaio dell'anno successivo** alla nascita dei figli inviando via mail la domanda all'Ebiart.

Il Fondo, per il tramite dell'azienda, erogherà:

- alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di € 1.000,00 lordi
- alla lavoratrice/lavoratore un importo una tantum di € 2.000,00 lordi nel caso di parto gemellare o adozione/affidamento gemellare
- l'importo verrà corrisposto ad uno solo dei genitori (ha carattere cumulativo)
- il contributo a favore dell'impresa è pari a € 1.000,00, anche nel caso di parto gemellare.

Il contributo a favore:

- della lavoratrice/lavoratore è dovuto a prescindere dalla fruizione dei relativi congedi
- dell'impresa è subordinato alla fruizione da parte della lavoratrice del congedo di maternità o da parte del lavoratore del congedo di paternità ai sensi dell'art. 2 c.1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 151/2001 (si intende astensione dal lavoro da parte del padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre nei casi previsti dalla legge)

Il Fondo erogherà all'azienda la prestazione economica a favore sia della lavoratrice/lavoratore sia dell'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.



L'azienda erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile, dando riscontro all'Ente Bilaterale trasmettendo copia della busta paga attestante l'avvenuta corresponsione alla lavoratrice/lavoratore.

SOSTEGNO ECONOMICO DI MALATTIA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE COLLABORATORE FAMILIARE/SOCIO LAVORATORE PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO L'IMPRESA (ARTICOLO 4 LETTERA B) DEL CCRL 3 APRILE 2017)

Il Fondo erogherà all'impresa/società le seguenti prestazioni: **€ 100,00** per malattie da 8 a 20 giorni documentati - **€ 180,00** per malattie oltre i 20 giorni.

L'azienda presenterà richiesta di rimborso della prestazione inviando il modello "MAL./Titolari/Legno" - (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **25 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui sono accorsi gli eventi morbosi, con allegata copia della certificazione medica.

Il Fondo erogherà la prestazione economica all'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica della regolarità con i versamenti al Fondo Categoriale ed alla bilateralità nel biennio precedente, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

Il numero massimo di eventi indennizzabili è determinato dal numero di quote versate al Fondo Regionale di Categoria nell'anno di riferimento (01.01-31.12) ed indipendentemente dal fatto che gli eventi morbosi siano riferiti

al titolare/legale rappresentante e/o al o ai collaboratori familiari e/o al o ai soci lavoratori.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI OPERAI (ARTICOLI 4 LETTERA A) E 10 DEL CCRL 3 APRILE 2017)

L'azienda presenterà richiesta di rimborso per il 2° ed il 3° giorno di carenza, se continuativi e lavorativi, in caso di malattia di durata fino a 7 giorni dei soli lavoratori operai e apprendisti operai, inviando il modello "MAL/Legno" - (scaricabile dal sito www.ebiart.it - Fondo I.A. Legno e Arredamento) all'Ebiart via mail entro il **giorno 25 del mese successivo** in quello in cui ha avuto termine l'**evento** morboso, con allegata copia della certificazione medica e copia del LUL (parte presenze e parte retributiva) del lavoratore del mese nel quale la malattia è stata retribuita, evidenziata come "CARENZA EBIART".

Il rimborso è l'imponibile lordo del 2° e 3° giorno (retribuzione da prendere in considerazione è omnicomprensiva e mensile, divisore 174), assommato ai contributi previdenziali ed assistenziali aziendali.

Il Fondo erogherà la prestazione all'azienda entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, con facoltà di richiedere i documenti in originale.

(Fonti: CCRL dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del FVG del 03.04.2017, accordo sindacale attivazione prestazioni demandate al Fondo Regionale di Categoria e Regolamento CCRL del 27.04.2017).

CCRL FVG del settore Alimentare e Panificazione, opzione welfare contrattuale entro il 20 gennaio

Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018 ha previsto che il lavoratore può esercitare l'opzione welfare entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Il CCRL prevede infatti che il lavoratore può richiedere all'azienda di fruire di una quota del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) pari a 10,00€ lordi mensili per destinarla a prestazioni di welfare, quali:

- 1) integrazione alla contribuzione da versare alla previdenza complementare;
- 2) rimborso di spese sostenute dal lavoratore per prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- 3) rimborso di spese sostenute dal lavoratore per costi sostenuti a favore dei propri figli relativi a servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare (quali rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche e visite

di istruzione), compresi i servizi integrativi e di mensa, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi/invernali, per borse di studio e servizi di baby sitting

- 4) check up medico per finalità sanitarie;
- 5) buoni spesa e buoni carburante mensili/bimestrali/trimestrali.

Il CCRL dettaglia le modalità di fruizione delle diverse prestazioni.

L'art. 12 del CCRL "Previdenza complementare" prevede che qualora il lavoratore decida di versare il premio previsto con l'opzione welfare alla previdenza complementare il contributo a carico dell'azienda previsto dal CCNL è incrementato dello 0,10% per il periodo di validità della scelta.

(Fonti: CCRL per i dipendenti delle imprese del settore Alimentare e della panificazione per i lavoratori del Friuli Venezia Giulia del 01.01.2018).



6 settimane di Cassa integrazione COVID prevista dal Decreto Ristori, le istruzioni dell'INPS

L'INPS, con circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, ha illustrato le novità relative alla cassa integrazione Covid, introdotte dall'art. 12 del Decreto Legge Ristori n. 137/2020 ed in vigore già dallo scorso 29 ottobre 2020.

Pochi giorni dopo, il Decreto Ristori Bis n. 149/2020 ha apportato alcune correzioni a quanto da poco normato.

In particolare, la norma prevede la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti **dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021** per una durata massima di 6 settimane.

Poiché la nuova disciplina di cui al decreto Ristori deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal decreto agosto che regola i trattamenti di integrazione salariale per il periodo **dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha sospeso/ridotto l'attività lavorativa per eventi COVID-19 dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti richieste, potrà richiedere ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale "COVID 19 nazionale", senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane (9+9 con



fatturato) di cui al decreto Agosto, possono richiedere l'ulteriore periodo di 6 settimane da collocare all'interno dell'arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Tuttavia, i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati (9+9) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge Ristori n. 137/2020.

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto le seconde 9 settimane del decreto Agosto con la causale "COVID-19 con fatturato" per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 e sono state autorizzate dall'Istituto, l'azienda potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute:

- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane con fatturato (ovvero hanno completato le 18 settimane) purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle seconde 9 settimane;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 (poi sostituito dal DPCM 3 novembre 2020 e DPCM 3 dicembre 2020) che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive, che possono accedere ai trattamenti di cassa integrazione anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Sia la richiesta dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, in deroga, di assegno ordinario) di cui al D.L. 137 (6 settimane) sia di cui al D.L. 104 (9+9 con fatturato) trovano applicazione anche con riferimento ai **lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020** (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020), purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto dei termini decadenziali (ad esempio, periodi con inizio di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020).

L'INPS dispone inoltre che sarà **possibile integrare le domande** relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 già trasmesse con riferimento esclusivamente **ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020**.

Diversamente, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per periodi dal 13 luglio, potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione sia effettuata entro i termini previsti.

I trattamenti di integrazione previsti per le 6 settimane (art.



12, co. 1, D.L. n. 137/2020), sono tenuti al versamento del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, determinato nelle seguenti misure:

- 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
- 18% per le imprese che non hanno subito alcuna riduzione del fatturato
- non sono tenuti al versamento del contributo addizionale coloro che hanno avuto una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019
- non sono tenuti al versamento del contributo addizionale coloro che sono appartenenti ai settori interessati dalla
 - chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (Allegati 1 e 2, D.L. n. 149/2020), nonché sono esclusi dal contributo addizionale per i trattamenti con causale "COVID 19 con fatturato" D.L. n. 104/2020 per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020.

(Fonti: circolare INPS n. 139 del 7/12/2020)

Esonero semestrale e trimestrale per assunzioni e trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020

L'INPS, con circolare n. 133 del 24 novembre 2020, ha fornito le proprie istruzioni operative relative al nuovo **incentivo semestrale** introdotto con il Decreto Legge Agosto (DL 104/2020) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato e dell'**incentivo trimestrale** si applica alle assunzioni con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo **dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, anche part time.

INCENTIVO SEMESTRALE TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVABILI

L'esonero contributivo semestrale si applica:

- alle assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
 - alle trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine,
- interventive a decorrere **dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020**, anche part time.

Non rientrano fra le tipologie di rapporti incentivabili:

- il contratto di lavoro intermittente;
- il contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia;
- il rapporto di lavoro domestico.

CONDIZIONI PREVISTE

Non sono previste condizioni soggettive del lavoratore (ad esempio: età, stato di disoccupazione).



L'unica condizione prevista da questo incentivo contributivo è che il lavoratore non deve essere stato titolare di un rapporto **a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti** con il medesimo datore di lavoro.

Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015).

La circolare precisa che l'ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), e in tale situazione l'azienda può comunque procedere a nuove assunzioni/trasformazioni e accedere alle correlate agevolazioni contributive.

MISURA DELL'ESONERO

Per questo incentivo è previsto l'**esonero totale** dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di **8.060,00 € su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile in misura massima pari ad **671,66 €** (l'importo massimo erogabile è pertanto di 4.030,00 € per il semestre). Per il part time il massimale viene ridotto proporzionalmente.

L'agevolazione spetta nei **limiti delle risorse stanziare**, per un **massimo di 6 mensilità** a partire dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

CONTRIBUZIONE AGEVOLABILE

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario escludere:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi bilaterali di solidarietà, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30%, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova comunque applicazione la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

DE MINIMIS

L'esonero si caratterizza come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese. Pertanto il beneficio **non è assoggettabile** alla disciplina relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

CUMULABILITÀ

L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa

vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Pertanto, considerato che l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione **solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile** e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

RICHIESTA DELL'ESONERO

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line **"DL104-ES"** predisposto dall'Istituto sul sito internet **www.inps.it**, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

- il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull'esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell'esonero per il periodo spettante.

In seguito all'autorizzazione, il soggetto interessato può fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens).

ESPOSIZIONE UNIEMENS

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza **novembre 2020**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero secondo le consuete modalità: nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore **"IREC"** avente il significato di "Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 D.L. 104/2020".

Gli importi arretrati dell'esonero relativi ai mesi pregressi possono essere valorizzati nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, gennaio 2021.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ESONERO TRIMESTRALE PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI NEL SETTORE TURISMO

L'esonero contributivo trimestrale si applica alle assunzioni con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali effettuate nel periodo dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche part time.

In caso di conversione del rapporto a termine, il datore di lavoro ha diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.



Le attività rientranti nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari sono identificati dai Codici Ateco (vedasi circolare INPS n. 94 del 14 agosto 2020).

MISURA DELL'ESONERO

L'esonero spetta per la durata del contratto a tempo determinato/stagionale stipulato, fino ad un massimo di 3 mesi. Nella ipotesi, tuttavia, di conversione del rapporto a termine, il datore di lavoro ha diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 6 del Decreto Agosto.

Per questo incentivo è previsto **l'esonero totale** dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di **8.060,00 € su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile in misura massima pari ad **671,66 €** (l'importo massimo erogabile è pertanto di **2.015,00 €** per il trimestre). Per il part time il massimale viene ridotto proporzionalmente.

L'agevolazione spetta nei **limiti delle risorse stanziare**.

DE MINIMIS

Il beneficio contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva, soggetta alle condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

L'efficacia della disposizione era subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, avvenuta lo scorso 16/11/2020.

ESPOSIZIONE UNIEMENS

I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza **novembre 2020**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero secondo le consuete modalità: nell'elemento <TipolIncentivo> dovrà essere inserito il valore **"IRST"** avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020".

(Fonti: circolare INPS 24 novembre 2020, n. 133, art. 6 e art. 7 D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n.126/2020).

CONVENZIONI



OPPORTUNITÀ E VANTAGGI RISERVATE AI SOCI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO

assicurazioni
energia
autoveicoli
credito
mascherine
internet ed elettronica

PER INFORMAZIONI

**CONTATTA
GLI UFFICI DI
CONFARTIGIANATO**

Nuova normativa su default bancario

Con il 1 gennaio 2021 (è attesa quanto auspicata una congrua proroga) tutti gli Istituti di Credito dovranno applicare le nuove, più stringenti, disposizioni europee in merito alle soglie di rilevanza sulle esposizioni creditizie in arretrato dei debitori e che riguardano sostanzialmente la definizione di default delle imprese.

Secondo le nuove regole – in particolare il Regolamento UE 171/2018 del 19/10/2017, le Linee Guida EBA e le note esplicative di Banca d'Italia del 15/10/2020 – la Banca è tenuta a classificare un **esposizione in default** quando l'impresa è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante. Per determinare la rilevanza dell'esposizione è stata identificata **una soglia di rilevanza articolata in due componenti**:

- a) Una componente assoluta pari a 500 euro (**ridotta a 100 euro nel caso di privati e piccole imprese che presentano un'esposizione verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro**);
- b) Una componente relativa pari all'1% dell'importo totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca finanziatrice o gruppo bancario di riferimento. (n.b. La Banca d'Italia potrebbe individuare soglie diverse, comprese tra lo 0 e il 2,5% per le Banche non di rilevanza europea)

L'esposizione è quindi classificata in default quando la stessa per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi supera la soglia di rilevanza sia per quanto riguarda la componente assoluta che quella relativa.

Al superamento delle due soglie, scatterà la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, l'imprenditore diventerà in automatico un cattivo pagatore e per un certo tempo non potrà ricorrere all'aiuto di alcun istituto di credito.

Giova specificare che:

1 – L'eventuale default su una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni esser dell'impresa nei confronti della singola banca o gruppo bancario, salvo nel caso delle esposizioni complessive inferiori a 1 milione di euro: in questo caso la banca ha la discrezionalità di applicare o meno la definizione di default a livello di singola linea di credito. L'impresa in default comunque, anche con riferimento a un solo finanziamento, per una sorta di effetto domino si potrebbe veder passare in stato di default tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.

2 – I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti alla banca a titolo di capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti ed abbiano superato le soglie di rilevanza.

3 – **NON** è consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore. La banca dovrà quindi classificare l'impresa in

default anche qualora abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate per la compensazione degli inadempimenti in essere ed evitare il default.


4 – Il default di un'impresa potrebbe avere conseguenze anche su imprese ad essa collegate da legami di controllo o di natura economica.

5 – **Le situazioni tecniche di arretrato** dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento o a errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato, **NON** determinano il default dell'impresa.

6 – Per uscire dal default devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default.

7 – Le nuove regole devono essere applicate non solo dalle banche ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari che esercitano il servizio di finanziamento sotto qualsiasi forma (ad es. società di leasing).

È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia e che porterebbe la Banca ad avviare azioni di tutela dei propri crediti.





Servizio di manutenzione degli immobili e degli impianti – Bando di gara regionale

La Regione FVG ha pubblicato a fine novembre il bando per la Gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione FVG, la cui scadenza del termine per la presentazione delle offerte è entro le ore 12:00 del 15 gennaio 2021.

La gara, suddivisa in 5 lotti, si svolgerà sulla piattaforma **eAppaltiFVG**, per cui è indispensabile:

- essere registrati al portale
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale.

Ognuno dei 5 lotti individua un gruppo di Comuni sui quali insistono gli immobili da mantenere, si tratta di un appalto misto (servizi e lavori), che sarà finalizzato alla stipula di 5 Convenzioni per l'affidamento di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti.

La durata delle Convenzioni è di 24 mesi e possono esaurirsi prima se viene raggiunto l'importo massimo spendibile oppure prorogate di ulteriori 12 mesi nel caso vi sia ancora disponibilità di spesa.

Gli importi massimi spendibili per i rispettivi lotti sono i seguenti:

- Lotto 1 € 17.550.00,00
- Lotto 2 € 12.900.00,00
- Lotto 3 € 5.250.00,00
- Lotto 4 € 3.390.00,00
- Lotto 5 € 3.000.000,00

La partecipazione alla gara è ammessa in forma singola o aggregata ed i requisiti di partecipazione, recependo anche le istanze di Confartigianato, sono tali da poter consentire l'apertura del mercato anche alla PMI.

I requisiti di partecipazione richiesti sono i seguenti:

	Fatturato globale medio annuo ultimo triennio (IVA escl.)	Fatturato specifico medio annuo ultimo triennio (IVA escl.)
Lotto 1	€ 3.510.000,00	€ 1.755.000,00
Lotto 2	€ 2.580.000,00	€ 1.290.000,00
Lotto 3	€ 1.050.000,00	€ 525.000,00
Lotto 4	€ 678.000,00	€ 339.000,00
Lotto 5	€ 600.000,00	€ 300.000,00

Nel caso di partecipazione a più lotti, tali requisiti devono essere pari alla somma richiesta per ogni singolo lotto.

La qualificazione SOA richiesta per i singoli lotti è la seguente (in forma singola o aggregata):

	Classifica OG1	Classifica OS3	Classifica OS4	Classifica OS28	Classifica OS30
Lotto 1	IV	III	III	III	III
Lotto 2	IV	III	III	III	III
Lotto 3	III	II	II	II	II
Lotto 4	II	I	I	I	I
Lotto 5	II	I	I	I	I

Sono ammessi subappalti nei limiti del 30% ed i subappaltatori non dovranno aver partecipato alle procedure di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Tutti i documenti di gara sono disponibili alla pagina <https://eappalti.regione.fvg.it> selezionando il menù Servizi per OE > Bandi e Avvisi e cercando poi il bando Servizio di manutenzione degli immobili e degli impianti della Centrale unica di committenza FVG.

Controllo degli impianti termici

Attribuita all'UCIT la competenza anche ai comuni di Udine, Trieste e Pordenone

Con notizia pubblicata lo scorso 16 novembre UCIT ha comunicato l'estensione del proprio ambito territoriale di competenze per le attività di controllo degli impianti termici con le modalità dei bollini virtuali anche nei 3 comuni capoluogo superiori ai 40.000 abitanti che ancora non rientravano nella sfera di competenza (con l'eccezione particolare di Udine).

Quindi la corresponsione dei contributi (c.d. bollini virtuali)

posti a carico dei responsabili degli impianti termici e definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 799/18, si applicheranno anche nei territori:

- dei Comuni di Udine e Trieste con decorrenza dal 1 gennaio 2021
- del Comune di Pordenone con decorrenza dal 1 luglio 2021.

A seguito di queste disposizioni, UCIT comunica che non



verranno più evase richieste per bollini cartacei, relativi al Comune di Udine, dopo il 18 dicembre 2020.

Eventuali restituzioni e richieste di rimborso, degli stessi bollini emessi da UCIT, potranno essere inoltrate a partire dal 15 gennaio 2021.

La registrazione degli RCEE eseguiti entro il 31/12/2020 sui Comuni di Trieste e Udine potranno essere eseguite con le normali tempistiche previste dai rispettivi Regolamenti vigenti.

Giova ricordare la definizione di impianto termico, così come modificata questa estate dal D.Lgs 48/2020, che lo ha definito come "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,

indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

La nuova definizione, che ha tolto i limiti dimensionali dei 5 kW previsti dalla precedente stesura, non incide, al momento, per quanto riguarda l'assoggettamento ai controlli di efficienza energetica sugli impianti a fiamma ed il pagamento del relativo bollino virtuale, che restano riferite ai 10 kW previsti dall'art.8 del DPR 74/2013.

Proroga titoli edilizi, ma non per il DURC

Dopo l'approvazione in prima lettura al Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge proroga misure di contrasto Covid-19 (D.L. 125/2020) passa ora all'esame della Commissione Affari sociali della Camera e dovrebbe essere convertito entro il prossimo 6 dicembre.

Il provvedimento, tra le varie misure, all'articolo 3-bis introdotto dal Senato, prevede la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si interviene dunque a modificare i termini indicati nella legge 27/2020 (di conversione del decreto Cura Italia D.L. 18/2020) all'art. 103, comma 2) che dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato (con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre) fino al 31 gennaio 2021.

Ora con l'emendamento introdotto al Senato, la proroga viene estesa sia a tutti gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della fine dello stato di emergenza, sia, con

effetto retroattivo, a quelli scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020, che si intendono validi qualora non siano stati rinnovati.

Tali disposizioni si applicano anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche, alle autorizzazioni ambientali comunque denominate e al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La proroga non riguarderà invece i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria (DM 30 gennaio 2015). Rimane fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito dalla legge n.120 del 2020): la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dal citato art. 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti.

Superbonus: anticipazioni e nuove FAQ dal direttore delle Entrate

In attesa della pubblicazione della nuova circolare con ulteriori chiarimenti legati all'applicazione del Superbonus al 110% per le opere edilizie di riqualificazione energetica e sismica, alcune anticipazioni arrivano direttamente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, avv. Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell'audizione sul tema del "Superbonus", avvenuta il 18 novembre scorso in Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Nel suo intervento, il direttore dell'Agenzia fornisce indi-





cazioni in merito ad alcune questioni emerse durante le audizioni in materia di Superbonus, che saranno approfondite nella nuova circolare, dopo un riepilogo sulla disciplina dei Superbonus, nonché sull'opzione – in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione – per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tra le precisazioni fornite, vi è quella riguardante la definizione di «condominio», il cui riferimento normativo comporta che il superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e che, invece, siano esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari. Non è possibile fruire del Superbonus – spiega Ruffini – se l'unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), in quanto non si costituisce un condominio. Ai fini della costituzione del condominio – ha aggiunto – risulta irrilevante la mera detenzione degli immobili costituenti un edificio, essendo invece necessario avere riguardo alla proprietà degli stessi.

Sempre in caso di interventi su parti comuni condominiali, in caso di sconto in fattura, il direttore dell'Agenzia è dell'avviso che la fattura debba essere destinata al solo

condominio: in tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese fatturate al condominio imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici o secondo i criteri individuati dall'assemblea condominiale.

In merito alla richiesta di precisazioni circa modalità, contenuti e tempi del visto di conformità, nonché sull'efficacia e sui parametri di riferimento dell'asseverazione il direttore annuncia che nella prossima circolare dedicata ai chiarimenti in materia di Superbonus, saranno fornite indicazioni in merito ai documenti da acquisire e ai relativi riscontri da eseguire per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni.

Con riguardo allo stato di avanzamento dei lavori, viene avanzato il quesito sulla possibilità di ammettere o meno la cessione del credito per interventi che danno origine ad altri bonus. Nel fornire la risposta, il direttore Ruffini ricorda che è possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto anche per SAL, in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del DL Rilancio (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie) e che l'eventuale estensione della cessione ad altre tipologie di interventi deve essere, ovviamente, prevista dal Legislatore.

Appalti e D1 Semplificazioni: Mit raccomanda deroghe al Codice

Il Ministero delle Infrastrutture con la circolare 18 novembre 2020, n. 45113 è intervenuto sull'applicazione delle modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici dal Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 120/2020). Le deroghe al Codice avrebbero dovuto accelerare i cantieri, ma non hanno sortito l'effetto sperato, anzi hanno finito per generare dubbi e incertezze tra gli operatori del settore. Di qui la necessità di una circolare ministeriale che, oltre a sintetizzare le principali misure approvate, invita le stazioni appaltanti ad applicare le deroghe al codice appalti – per quanto non obbligatorie – nell'intento di ridurre i tempi per l'affidamento delle gare e di velocizzare la realizzazione di grandi e piccole opere.

In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, per gli appalti sottosoglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad 150 mila euro per i lavori ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti (5.350.000 euro per i lavori). Per gli affidamenti sopra la soglia comunitaria, invece, oltre alla riduzione dei termini procedurali, si prevede il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti

dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il decreto-legge 76/2020 – si legge nella circolare – si prefigge anche di rilanciare l'attività edilizia attraverso la rimozione di ostacoli burocratici, semplificando ulteriormente i connessi meccanismi procedurali, attraverso:

- la semplificazione della disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici attraverso un ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia, con la SCIA al posto del permesso di costruire;
- l'incremento del 20% della cubatura e la possibilità di sostituire la SCIA al permesso di costruire ove si intervenga su immobili da destinare ad attività scolastiche, sanitarie, di ricezione turistica ed edilizia residenziale/sociale;
- l'incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al comune;
- la proroga per legge della validità di titoli edilizi e la semplificazione del meccanismo di proroga, con dichiarazione da presentare al comune a cura dell'interessato.

In conclusione, sostiene il Mit, "il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità".